

DOTTRINA	GIURISPRUDENZA	MATERIALI	NOVITA'EDITORIALI	APPUNTAMENTI	SITO PRECEDENTE
----------	----------------	-----------	-------------------	--------------	-----------------



Cerca

 web

Home :: Dottrina :: Libertà e diritti fondamentali

Privacy: Italia un "Paese arretrato" e la necessità di una diffusa conoscenza dei propri diritti

di Mario Perini

1 - Queste brevissime notarelle sono state suscitate da un recente seminario svolto a Siena alla presenza del Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali[1] e dal suo, altrettanto recente, discorso tenuto alla stampa e alle autorità[2] in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento (art. 154, I co., lett. m, d.lgs. n. 196/03).

In particolare, presentando la relazione per il 2007, il Garante ha formulato un chiaro giudizio - cui ha dato un certo risalto la stampa quotidiana - sullo stato di attuazione della normativa sulla *privacy* e, in generale, sulla situazione italiana, affermando che "un Paese che non conosce neppure quali e quante sono le sue banche dati e che non sa proteggerle è un Paese arretrato, che espone a gravi rischi non solo i cittadini ma anche gli operatori della giustizia, della sicurezza, dell'amministrazione finanziaria, solo per citare alcuni tra i settori più delicati nei quali in questi anni si sono verificati rilevanti furti o usi illeciti di dati"[3](enfasi aggiunta).

Questo giudizio ovviamente contiene un'implicita comparazione, sottintendendo che esistono (o dovrebbero esistere) Paesi i quali hanno raggiunto uno stadio più "avanzato" di tutela della *privacy*.

2 - A questo riguardo, allora, sembrano certamente calzanti alcuni brevi cenni alla riservatezza in altri ordinamenti che potrebbero fornire uno sfondo interessante per mettere in evidenza profili riguardanti la sua tutela all'interno dell'ordinamento italiano. Questo diritto infatti non solo nasce e si sviluppa nei paesi anglosassoni, ma è proprio in questi paesi che esso è stato esaminato nella prospettiva del diritto costituzionale e qualificato come libertà fondamentale dell'individuo, laddove in Italia, nonostante il frequente ricorso alla terminologia straniera, è stato per lo più affrontato dalla dottrina amministrativistica e da quella privatistica.

Con buona approssimazione si può sostenere che la culla della *privacy* siano gli Stati Uniti d'America[4], nei quali la riservatezza ha talvolta costituito il sinonimo di libertà *tout court*. Emblematicamente, in una recente decisione della Corte Suprema, che è stata letta da molti come una tappa nell'affermazione di nuove libertà civili, la motivazione della maggioranza prende proprio l'avvio con la netta affermazione di questo diritto: "liberty protects the person from unwarranted government intrusions into a dwelling or other private places. In our tradition the State is not omnipresent in the home. And there are other spheres of our lives and existence, outside the home, where the State should not be a dominant presence. Freedom extends beyond spatial bounds. Liberty presumes an autonomy of self that includes freedom of thought, belief, expression, and certain intimate conduct. The instant case involves liberty of the person both in its spatial and more transcendent dimensions"[5].

La *privacy* non solo coprirebbe la nostra proiezione nella realtà fisica esterna, ma garantirebbe soprattutto la nostra libertà di scelta, di giudizio, di sentimento, ecc., cioè la libertà nella sua proiezione interiore[6].

Mettendo da parte l'origine storica[7] e ricercando contenuto e il significato di questo diritto, rimangono tuttora insuperate le parole del giudice Brandeis nella sua famosa *dissenting opinion* del 1928, destinata a diventare il credo della corte in materia di *privacy* a partire dal 1965[8]: "the makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's spiritual nature, of his feelings, and of his intellect. They knew that only a part of the pain, pleasure and satisfactions of life are to be found in material things. They sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They conferred, as against the Government, the right to be let alone -- the most comprehensive of rights, and the right most valued by civilized men"[9]. Il diritto alla riservatezza diviene lo strumento per garantire ciò che desideriamo, ciò che proviamo, ciò che sentiamo e pensiamo, in altre parole la nostra libertà, senza ulteriori specificazioni.

Come noto, negli Stati Uniti manca un articolo o un emendamento della Costituzione che garantisca questo diritto il quale è stato desunto da una serie di specifiche previsioni costituzionali. Dalla libertà di parola (I Emendamento); dal diritto ad un giusto processo quando sono messe in discussione la libertà e le proprietà individuali (V e XIV Emendamento: *due process clause*); dal divieto di accuartieramento per l'esercito nelle abitazioni private salvo che in tempo di guerra e solo nei casi e modi previsti dalla legge (III Emendamento); dalle garanzie relative alla libertà personale e di domicilio (IV Emendamento); dal diritto a non autoincriminarsi (V Emendamento); e soprattutto da un'interpretazione sistematica di questi articoli (che trova sostegno nel IX Emendamento[10]), i quali manifestano attorno a sé una "penombra" consistente appunto nel diritto di essere "lasciati in pace" dalla pubblica autorità[11].

Questo diritto, nonostante la sua assoluta centralità nel dibattito costituzionale, non trova il suo fondamento in una espressa statuizione del legislatore, ma è il frutto di una lenta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che è stata in grado di leggere il dettato della Carta del 1787 e del *Bill of rights* alla luce delle esigenze emergenti nella società contemporanea.

Un ulteriore profilo degno di nota nella ricostruzione statunitense della *privacy*, che peraltro l'accomuna a gran parte degli altri diritti e libertà costituzionali, è la sua valenza unicamente verticale, cioè come pretesa valevole unicamente nei confronti degli apparati pubblici ma non anche nei confronti degli altri privati.

Ciò emerge, oltre che dalla giurisprudenza della Corte Suprema[12], anche dalla legislazione emanata nel corso degli anni a tutela della riservatezza. Se si pensa in particolare al *Privacy Act* 1974 ("codificato" come 5 U.S.C. § 552), fin dalle definizioni contenute nel primo articolo, emerge con chiarezza il limite di questa legislazione diretta unicamente a vincolare gli apparati pubblici federali con riferimento alla raccolta, conservazione, modificazione e trasmissione di informazioni concernenti singoli individui o società. Analogamente il *Privacy Protection Act* 1980 ("codificato" come 42 U.S.C. § 2000aa) garantisce i giornalisti e i giornali nei confronti delle autorità pubbliche, in particolare inquirenti; stessa cosa è da dire per l'*Electronic Communications Privacy Act* 1986 (18 USC §§ 2510) e così via.

La tutela della *privacy* nei confronti di altri privati è quasi interamente disciplinata dalla *common law* e, in particolare, rientra nella disciplina del *tort*[13], salvo limitate intrusioni di discipline pubblicistiche in settori particolarmente delicati come quelli dell'infanzia: *Children's Online Privacy Protection Act* 1998 (15 U.S.C. § 6501).

3 - Se dunque ci si limitasse a questi scarni ed essenziali dati normativi e giurisprudenziali e li si mettesse a confronto con quelli emergenti nel nostro paese, sembrerebbe non solo che l'Italia non sia troppo distante dagli Stati Uniti in fatto di tutela della riservatezza, ma viceversa che si trovi in posizione avanzata.

Come noto anche in Italia, infatti, la tutela della riservatezza, variamente denominata nel corso dei decenni, non trova un fondamento testuale nella Carta costituzionale, ma è stata dapprima teorizzata dalla dottrina[14] e poi sviluppata dalla giurisprudenza[15] sulla base del combinato disposto di alcuni articoli della Costituzione (2, 3, 13, 14, 15 e 21) e di norme contenute in convenzioni internazionali (art. 8, Convenzione europea diritti uomo).

Certo non si è mai giunti ad attribuire a questo diritto la latitudine di significato ad esso impressa dai giudici statunitensi, ciononostante si è arrivati ad affermare un diritto alla riservatezza di rango costituzionale con una sfera assai ampia che va ben al di là della semplice intimità domestica, fino a comprendere tutte quelle manifestazioni della propria vita personale e familiare, "le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile"[16].

Come poi sintetizzato dalla Corte costituzionale, "nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà domiciliare si presenta strettamente collegata alla libertà personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti costituzionali che sanciscono l'una e l'altra (artt. 13 e 14 Cost.), nonché dalla circostanza che le garanzie previste nel secondo comma dell'art. 14, Cost., in rapporto alle limitazioni dell'inviolabilità del domicilio, riproducono espressamente quelle stabilite per la tutela della libertà personale. Il domicilio viene cioè in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona"[17] e già in passato e in modo ancor più generale ci si era riferiti al "nucleo essenziale dei valori di personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana"[18].

Un diritto che si colloca, si potrebbe dire, nella penombra di diversi articoli della Costituzione, di Convenzioni internazionali e di leggi ordinarie[19], il quale comporta una protezione sia passiva (da illegittime intrusioni) che attiva (di decidere liberamente circa le informazioni che ci riguardano)[20], così da garantire uno spazio vitale senza il quale il soggetto non sarebbe in grado di sviluppare compiutamente la propria personalità. Una nozione, pertanto, assai vicina e altrettanto estesa rispetto a quella statunitense.

Se poi si passa ad esaminare la disciplina normativa emanata in Italia, in attuazione delle diverse direttive comunitarie intervenute in materia, si nota che la protezione della riservatezza, rispetto all'ordinamento statunitense, manifesta aspetti sia di maggiore estensione, quanto ai soggetti passivi, sia di minore impatto, quanto all'oggetto della protezione.

A differenza degli Stati Uniti, infatti, la riservatezza relativamente ai propri dati personali, sia nel senso di protezione passiva che di gestione attiva degli stessi, è riconosciuta nei confronti di qualunque soggetto, sia esso pubblico potere che privato individuo o ente[21]; anzi storicamente essa è sorta proprio per garantire i rapporti interindividuali a livello comunitario. Ciò manifesta un importante passo avanti rispetto alla tradizionale configurazione del diritto alla *privacy*, il quale risulta particolarmente significativo nell'ambito di un ordinamento, come quello italiano, nel quale la stragrande maggioranza dei servizi alla persona - altrove rimasti nella disponibilità dei privati - sono stati dapprima resi pubblici (sotto il fascismo prima e vieppiù con lo Stato sociale) e successivamente, con un lento processo tuttora in corso, privatizzati e talvolta liberalizzati.

E' ben vero che il *Codice in materia di protezione dei dati personali* riguarda solo uno specifico settore della disciplina in materia di *privacy*, vale a dire quello del trattamento delle informazioni relative a determinati soggetti, riconoscendo una "serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento"[22]. Dunque, non una disciplina generale sulla tutela della riservatezza, ma una normativa specificamente connessa ai rapporti, per lo più economici[23], intrattenuti tra privati e tra privati e pubbliche amministrazioni. E' però altrettanto innegabile che proprio questa disciplina stabilisce come sua principale finalità quella del "rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (art. 2, I co., d.lgs. n. 196/03) e in essa si ribadisce che il trattamento dei dati personali (dunque un aspetto specifico della *privacy* in generale) è però disciplinato "assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1" (art. 2, II co.) e, cioè, appunto, della riservatezza.

Regole specifiche poi sono dettate proprio per garantire in generale il diritto alla riservatezza dei destinatari della tutela del codice: art. 106, II co., lett. h (impegno, da inserire nei codici deontologici dei soggetti pubblici e privati, a che i propri incarichi mantengano una condotta tale da assicurare la riservatezza dei terzi i cui dati vengono trattati); art. 115, II co. (obbligo del lavoratore domestico di mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare); art. 174, VII co. (sulle forme di notificazione disposte dal giudice diverse dalle ordinarie in funzione di tutela della riservatezza).

In definitiva, sebbene il codice copra solo un settore (trattamento dati personali) del diritto alla riservatezza, è innegabile che riconosca espressamente questo diritto, anche verso altri privati, e ne fornisca alcuni strumenti di tutela.

Se allora ci si limitasse all'esame di questi dati normativi e giurisprudenziali, cioè alla *law in the book*, parrebbe non solo che l'Italia conosca una tutela della *privacy* analoga a quella statunitense, ma addirittura superiore, garantendo questo diritto mediante una legislazione pubblicistica anche verso altri privati.

Non è certo necessario essere un esperto conoscitore di questi due paesi per rendersi conto dell'erroneità di quest'ultimo giudizio.

Non importa neppure svolgere approfondite indagini demoscopiche per appurare il grado particolarmente elevato di "disaffezione", per usare un termine il più possibile neutro, dell'opinione pubblica relativamente al diritto alla riservatezza con specifico riferimento al trattamento dei dati personali.

Ciò che rileva il comune cittadino - si passi per una volta il qualunquismo - è che, se vuole concludere un contratto od ottenere una qualche prestazione, deve apporre una firma o selezionare una casella in fogli di carta o pagine web pieni di scritte poco comprensibili anche per un giurista e spesso formate in caratteri lillipuziani. Firma che, peraltro, non servirà a impedire le comunicazioni commerciali che, da quel momento in poi, non si sa bene perché, lo sventurato comincerà a ricevere dai soggetti più insoliti.

A ciò sembra ridursi la *privacy* nel nostro ordinamento: cosa certamente diversa da quanto percepito (e di conseguenza praticato) negli Stati Uniti. Si tratterà di un giudizio eccessivamente drastico, ma probabilmente rappresenta piuttosto bene quanto percepito da gran parte dei soggetti che la normativa italiana vorrebbe tutelare. Già nel recente passato, era stato rilevato che "sarebbe ora che si aprisse un dibattito, pubblico e con la partecipazione del pubblico, su quanta *privacy* vogliamo nelle nostre vite e sui diritti di sapere, di conoscere, di lavorare, di non essere operati da inutili adempimenti, diritti che pure meritano tutela" [24]. Ma tale dibattito mai si è aperto e il peso burocratico per il cittadino non sembra essere diminuito.

4 - E si è così giunti all'ultimo passaggio di queste brevi note: se le discipline normative negli Stati Uniti e in Italia "formulano i principi a tutela della *privacy* individuale, che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili"[25] e anzi quelle italiane sembrerebbero quasi più avanzate, cos'è che rende questo diritto tanto fondamentale nel primo paese e così poco sentito nel nostro ?

Si tratta, forse e tra le altre cose, di un dato di natura pregiudiziale che costituisce il substrato, l'*humus*, nel quale il diritto alla *privacy* si è sviluppato negli Stati Uniti: la convinzione largamente diffusa, non solo a livello di cultura giuridica, ma anche dell'opinione pubblica generale, secondo cui gli uomini sono liberi di fare tutto ciò che non è espressamente vietato dal diritto [26] unito ad un senso civico continuamente stimolato a partire dalle scuole inferiori[27]. Certo, si tratta di una considerazione valida per ogni diritto di libertà (o più in generale per il senso di libertà), ma è particolarmente fondata con riferimento alla riservatezza se solo si considera che con essa si è proprio voluto riferirsi alla libertà, si potrebbe dire, senza ulteriori specificazioni: "*liberty presumes an autonomy of self that includes freedom of thought, belief, expression, and certain intimate conduct. The instant case involves liberty of the person both in its spatial and more transcendent dimensions*"[28].

Se però ci si limitasse a rilevare questa contrapposizione tra l'inclinazione italica a emanare "grida piene anch'essa di severissime comminazioni, con fermo proponimento che, con ogni rigore, e senza speranza di remissione, siano onninamente eseguite"[29] e il pragmatismo e il liberalismo anglosassoni, si direbbe cosa nota e probabilmente poco utile. In epoca repubblicana, fin dalla sua fondazione, vi è stato chi, con interventi tanto decisi quanto inascoltati, aveva evidenziato, con riferimento allora ai diritti sociali, che il "problema vero" non è quello "della enumerazione di questi diritti [ma] quello di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli, di trovare il sistema economico che permetta di soddisfarli"[30]; a nulla servono le mere declamazioni di diritti, ma è necessario anzitutto predisporre il substrato materiale e culturale per realizzarli in concreto.

Sarebbe allora conveniente cercare gli eventuali strumenti (giuridici) per incoraggiare nell'opinione pubblica quel senso civico che probabilmente è quanto potrebbe servire per sviluppare e rafforzare il valore del diritto alla riservatezza e dunque la sua concreta penetrazione nell'ordinamento.

A questo proposito può venire in soccorso una disposizione - chissà se caduta lì per caso e certamente poco considerata anche dalla dottrina[31] - del *Codice in materia di protezione dei dati personali* nella quale, tra i compiti del Garante, si impone anche quello di "curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati" (art. 154, I co., lett. h, d.lgs. n. 196/03, corrispondente all'art. 31, I co., lett. i, l.n. 675/96).

Si tratta di una norma che, salvo per qualche eccezione, non pare sia stata abbastanza valorizzata da parte del Garante, forse per la radicata convinzione della equivalenza tra il piano del dover essere (l'obbligo di rispettare una norma in vigore: *ignorantia legis non excusat*) e quello dell'essere (l'esserne effettivamente a conoscenza). Convinzione ancora più rischiosa in casi come questo nel quale la norma viene a creare situazioni giuridiche soggettive di tipo pretensivo e di diritto, la cui mancata conoscenza produce nient'altro che l'impossibilità di valersi di tali posizioni.

Il Garante, in particolare, ha mosso alcuni timidi passi per informare i soggetti titolari di obblighi relativamente al trattamento dei dati personali, mediante guide pratiche e attività informativa[32], ma nessuna azione[33] sembra stata intrapresa con riferimento ai titolari dei relativi diritti, cioè proprio di quei soggetti che, per quanto s'è detto, sembrano percepire la disciplina in parola più come un ulteriore peso burocratico loro imposto che come uno strumento di tutela della loro libertà.

Se ad esempio si guarda alla Relazione per il 2007 - proprio quella da cui erano partite queste notarelle - a prima vista parrebbe che a questa attività siano state dedicate diverse energie dal Garante[34]. La lettura della Relazione, però, rende evidente che si tratta di attività dirette quasi esclusivamente agli "addetti ai lavori" e non certo al pubblico in generale, se si fa eccezione forse per il ruolo riconosciuto agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP)[35], senza peraltro sottacere che anche quest'ultimo istituto richiede una partecipazione attiva del cittadino (la richiesta di informazioni o accesso) che ovviamente presuppone la conoscenza della normativa o, comunque, delle problematiche ad essa connesse che è appunto quello su cui il Garante sarebbe chiamato a sensibilizzare l'opinione pubblica.

Mario Perini[36]

- [1] "Il Garante per la protezione dei dati personali tra ruolo istituzionale e società civile", Siena 16 maggio 2008. Il presente intervento, parzialmente modificato, è destinato ad essere inserito tra gli atti di questo Seminario.
- [2] Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Discorso del Presidente Francesco Pizzetti* tenuto il 16/7/2008 in occasione della Presentazione della Relazione al Parlamento per il 2007 reperibile sul sito dell'autorità (doc. web n. 1533086, p. 15 del pdf) al seguente indirizzo internet: <http://www.garanteprivacy.it/>
- [3] *Ibidem*, pp. 15 s. del pdf.
- [4] Se si traslascia il famoso caso inglese *Prince Albert v. Strange*, in 2 DeGex & Sm. (1849), pp. 652 ss.
- [5] *John Geddes Lawrence and Tyron Garner v. Texas*, in 539 U.S. (2003), p. 558 (redattore giudice Kennedy). Su questa decisione e sulle tematiche da essa implicate cfr. ampiamente V. Barsotti, *Privacy e orientamento sessuale: una storia americana*, Torino, Giappichelli, 2005.
- [6] In generale, cfr. ad esempio, L.H. Tribe, *American Constitutional Law*, Mineola, The Foundation Press, 1988, pp. 1302 ss.
- [7] Si veda il famosissimo caso inglese: *Prince Albert v. Strange*, in 2 DeGex & Sm. (1849), pp. 652 ss.; in dottrina, ancora fondamentale rimane: L. Brandeis & S.Warren, *The Right to Privacy*, in 4 *Harvard Law Review*, 1890, pp. 193 ss.
- [8] *Griswold v. Connecticut*, in 381 U.S. (1965), pp. 479 ss.
- [9] *Olmstead v. United States*, in 277 U.S. (1928), pp. 438 ss., la citazione è a p. 478.
- [10] "The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people".
- [11] Come si legge nelle parole della motivazione di maggioranza redatta dal giudice Douglas: "specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by emanations from those guarantees that help give them life and substance. See *Poe v. Ullman*, 367 U.S. 497, 516-522 (dissenting opinion). Various guarantees create zones of privacy. The right of association contained in the penumbra of the First Amendment is one, as we have seen. The Third Amendment, in its prohibition against the quartering of soldiers "in any house" in time of peace without the consent of the owner, is another facet of that privacy. The Fourth Amendment explicitly affirms the "right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures." The Fifth Amendment, in its Self-Incrimination Clause, enables the citizen to create a zone of privacy which government may not force him to surrender to his detriment. The Ninth Amendment provides: "The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people". The Fourth and Fifth Amendments were described in *Boyd v. United States*, 116 U.S. 616, 630, as protection against all governmental invasions "of the sanctity of a man's home and the privacies of life.". We recently referred in *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643, 656, to the Fourth Amendment as creating a "right to privacy, no less important than any other right carefully and particularly reserved to the people", *Griswold v. Connecticut*, in 381 U.S. (1965), pp. 484-485.
- [12] V. Barsotti, *Privacy e orientamento sessuale: una storia americana cit.*, pp. 7 ss.
- [13] Cfr. American Law Institute, *Restatement (second) of Torts*, § 652A.
- [14] G. Giampiccolo, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1958, pp. 458 ss.; Schermi, *Considerazioni sulla tutela della riservatezza*, in *Giust. Civ.*, 1959, I, pp. 1812 ss.; M. Elia, *Libertà di stampa e persona umana*, in *Archivio penale*, 1959, I, pp. 295 ss.; A. de Cupis, *Riconoscimento sostanziale, ma non verbale del diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1963, I, coll. 1298 ss.; AA.VV., *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*, Milano, Giuffrè, 1970; A. de Cupis, voce *Riservatezza e segreto (diritto)*, in *Novv. Dig. It.*, vol. XVI, 1969, pp. 115 ss.; M. Mazziotti di Celso, *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1970, pp. 1530 ss.; A. Cerri, *Regime delle questue: violazione del principio di eguaglianza e tutela del diritto alla riservatezza*, in *Giur. Cost.*, 1972, pp. 52 ss.; Idem, *Libertà negativa di manifestazione del pensiero e di comunicazione, diritto alla riservatezza: fondamento e limiti*, in *Giur. Cost.*, I, 1974, pp. 610 ss.; A. Sandulli - A. Baldassarre, *Profili costituzionali della statistica in Italia*, in *Dir. Soc.*, 1973, pp. 95 ss.; Giacobbe, *Il «diritto alla riservatezza» in Italia*, in *Dir. Soc.*, 1974, pp. 687 ss.
- [15] Si pensi alla famosa sentenza della Cassazione civile, I sez., n. 2129 del 27/5/1975 (in *Giust. Civ.*, 1975, I, pp. 1686 ss.), con la quale la Corte ha definitivamente ritenuto che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti (già prima, però, cfr. Cass. 20/4/63 n. 990, in *Giust. Civ.*, 1963, I, pp. 1280 ss.). In senso conforme cfr. Cass. 5/4/1978, n. 1557; Cass. 13/3/1985, n. 1968; Cass. 7/2/1996, n. 982; Cass. 7/2/1996, n. 978; Cass. 16/1/1991, n. 4031; Cass. 21/2/1994, n. 1652; Cass. civ., 9/6/1998, n. 5658. Quanto alla giurisprudenza costituzionale, si possono richiamare le seguenti decisioni: nn. 104/69, par. 5, considerato in diritto; 122/70; 34/73, par. 2, considerato in diritto; 38/73, par. 2, considerato in diritto; 366/91, par. 3, considerato in diritto; 81/93, par. 2, considerato in diritto; 63/94, par. 3, considerato in diritto; 281/98, par. 2, considerato in diritto.
- [16] Cass. civ., I sez., sentenza del 27/5/1975, n. 2129, in *Giust. Civ.*, 1975, I, p. 1696.
- [17] Corte cost. n. 135/02, par. 2.1, considerato in diritto.
- [18] Corte cost. sent. n. 366/91, par. 3, considerato in diritto; in termini analoghi, sent. 81/93, par. 4, considerato in diritto.
- [19] Sul fondamento normativo si veda, oltre alla giurisprudenza costituzionale citata nelle precedenti note, la sentenza Cass. Civ. n. 2129/75 citata (*Giust. Civ.*, 1975, I, pp. 1693 ss.) e Cass. civ., sez. III, 9/6/1998, n. 5658, par. 2.2 della motivazione in diritto.
- [20] In questo secondo senso, cfr. già A. Sandulli - A. Baldassarre, *Profili costituzionali della statistica cit.*, pp. 382 ss.
- [21] Come si ricava chiaramente dall'art. 5, I e II co., d.lgs. n. 196/03, l'ambito di applicazione è assolutamente ampio ricomprendendo "chiunque" tratti dati personali appartenenti ad altri soggetti.
- [22] Corte cost. n. 271/05, par. 2, considerato in diritto.
- [23] Cfr. ad esempio A. Charlesworth, *Clash of the Data Titans? US and EU Data Privacy Regulation*, in 6 *European Public Law* 2000, p. 258.
- [24] L. Torchia, *Contro la privacy*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 3/05, p. 237.
- [25] Corte cost., sent. 139/90, par. 11, considerato in diritto.
- [26] Nelle parole di Lord Scarman, lo spirito della *common law* "is simple and, so far as it goes, marvellous, and never (I hope) to be abandoned, namely: you may do what you choose, unless there is a law against it", Lord Scarman, *Human rights: can they be protected without a written constitution?* (The Eileen Illtyd David lecture 1986), Swansea, University College of Swansea, 1986, p. 8.
- [27] Uno degli aspetti che più colpivano gli alleati sbarcati in Italia già a metà del secolo scorso era l'assoluta assenza di educazione civica: "gli alleati sono stupiti che gli studenti non sappiano niente di economia, di educazione civica, in generale del mondo esterno", N. Gallerano, *L'influenza dell'amministrazione militare alleata sulla riorganizzazione dello Stato italiano*, in M. Legnani (a cura di), *Regioni e Stato dalla resistenza alla Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1975, p. 102.
- [28] *John Geddes Lawrence and Tyron Garner v. Texas*, in 539 U.S. (2003), p. 558.
- [29] A. Manzoni, *I Promessi Sposi*, Firenze, Sansoni, 1924, cap. I, p. 11.
- [30] P. Calamandrei, *Costituente e questione sociale*, in *Il Ponte* n. 4, agosto 1945, ora in *Scritti e discorsi politici*, Firenze, La Nuova Italia, 1966, vol. I, p. 152.
- [31] Sia sufficiente a questo proposito notare che un recente commentario al Codice della *privacy* in due tomi dedica a questa disposizione una pagina scarsa: C. Lacava - L. Cerroni, *Art. 154, in C.M. Bianca - F.D. Busnelli (a cura di), La protezione dei dati personali. Commentario al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, Padova, Cedam, 2007, Vol. II, p. 1989.
- [32] Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, documento "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti", pubblicato sul bollettino n. 50/maggio 2004, doc. web n. 1007634; Prescrizioni del Garante 18/5/2006 aventi ad oggetto "Amministrazione dei condomini" (G.U. 3/7/2006, n. 152); Delib. n. 21 del 24/5/2007 (G.U. 21/6/2007, n. 142) e allegata "Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese"; Prescrizioni del Garante aventi ad oggetto "Semplificazione di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto al trattamento per finalità amministrative e contabili" del 19/6/2008 (G.U. 1/7/2008, n. 152).

[33] Se si eccettuano forse i primi passi mossi dal Garante con riferimento all'uso di simboli nelle comunicazioni all'utenza (cfr. *Il Sole 24 ore* del 21 e 22 giugno 2008), che a dire il vero sembra decisamente poca cosa.

[34] Garante per la Protezione dei Dati Personali, *Relazione 2007*, pp. 177 ss.(cap. II, par. 21), reperibile all'indirizzo internet: <http://www.garanteprivacy.it/> (doc. web. n. 1533131).

[35] *Ibidem*, pp. 179 s.

[36] Ricamatore in Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza di Siena

(24 settembre 2008)

[Home](#)[Consiglio Direttivo](#)[Soci](#)[Attività istituzionale](#)[Comunicazioni](#)